

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-505 del 02/02/2023
Oggetto	CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE SUL FIUME RABBI, LOCALITA' SAN MARTINO IN STRADA IN COMUNE DI FORLI'(FC) CONCESSIONARIO ENTRANTE: SOC. AGR. CHICK FARM SOCIETA' SEMPLICE CONCESSIONARIO USCENTE: CHICK FARM EUROPE SOC.AGRICOLA A R.L . USO: PORZIONE DI FABBRICATO (MQ 337,5) AREA CORTILIVA (MQ 1.547,06) E VASCA DI PERTINENZA (MQ 12) PRATICA: FC15T0024
Proposta	n. PDET-AMB-2023-524 del 02/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno due FEBBRAIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Polo specialistico Aree**

---

**OGGETTO: CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE SUL FIUME RABBI, LOCALITA' SAN MARTINO IN STRADA IN COMUNE DI FORLI'(FC)  
CONCESSIONARIO ENTRANTE: SOC. AGR. CHICK FARM SOCIETA' SEMPLICE  
CONCESSIONARIO USCENTE: CHICK FARM EUROPE SOC.AGRICOLA A R.L.  
USO: PORZIONE DI FABBRICATO (MQ 337,5) AREA CORTILIVA (MQ 1.547,06) E VASCA DI PERTINENZA (MQ 12)  
PRATICA: FC15T0024**

**LA DIRIGENTE**

**VISTE** le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli

incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

**DATO atto** che sulla base del nuovo assetto organizzativo presso l'Area Autorizzazioni e Concessioni Est è stato individuato il Polo specialistico Demanio idrico Suoli al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico suoli e il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ad esse collegate per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini e tale Polo è stato assegnato all'incarico di funzione Anna Maria Casadei;

**RICHIAMATA** la Determinazione N. 18622 del 24/12/2015 del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna con cui è stato rilasciato alla ditta Chick Farm Europe Soc. Agricola a.r.l. (P,IVA 02439450392), con scadenza il 31/12/2026 la concessione per l'occupazione di demanio idrico in sponda dx orografica del corso d'acqua fiume Rabbi per totali mq. 1.896,56 così suddivisi: mq. 337,5 circa mediante porzione di fabbricato (capannoni avicoli), relativa area cortiliva di mq. 1.547,06 circa e mq. 12 vasca di pertinenza, sito nel comune di Forlì, in loc. S. Martino in Strada;

**PRESO ATTO** che con istanza pervenuta in data 13/12/2022 e registrata al protocollo Arpae con n. PG/2022/203815, la Società Agricola Chick Farm S.S. con sede legale a Ravenna Via Proventa n. 200 (P.IVA 01144730395) ha chiesto il cambio di titolarità della concessione citata a seguito di acquisto del fondo rustico e relativi fabbricati così come si evince da certificato notarile allegato all'istanza;

**DATO ATTO:**

1. che il concessionario uscente con nota acquisita in data 15/12/2022 e registrata al PG/2022/205591, ha richiesto che il deposito cauzionale di € 2.031,60 a suo tempo versato come riportato nella citata Determinazione n. 18622 del 24/12/2015 resti a favore del nuovo titolare della concessione;
2. che Società Agricola Chick Farm S.S., nella persona del legale rappresentante titolato alla firma degli atti, ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2023/14097 del 26/01/2023;
3. che il concessionario entrante ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 in data 12/12/2022, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
4. che i canoni risultano versati fino all'anno 2023 compreso;
5. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

**ATTESO che:**

1. ai sensi della DGR 1717/2021 il canone aggiornato risulta essere pari ad **€. 1,544.36**, a fronte di un canone effettivamente versato per l'anno 2022 pari a € 2,149.12. Pertanto, il canone anno 2023 terrà conto delle cifre già versate in esubero (pari € 604,76) e viene quantificato in € 1.117,20 comprensivi dell'aumento ISTAT;

**RITENUTO**

- di poter procedere al cambio di titolarità della concessione Determinazione n. 18622 del 24/12/2015

confermando la scadenza al 31/12/2026;

**DATO ATTO** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

**VISTA** la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire il cambio di titolarità nella concessione **FC15T0024** a favore della ditta Società Agricola Chick Farm società semplice con sede legale a Ravenna Via Proventa n. 200 (P.IVA 01144730395) per l'occupazione di demanio idrico in sponda dx orografica del corso d'acqua fiume Rabbi per totali mq. 1.896,56 così suddivisi: mq. 337,5 circa mediante porzione di fabbricato (capannoni avicoli), relativa area cortiliva di mq. 1.547,06 circa e mq. 12 vasca di pertinenza, sito nel comune di Forlì, in loc. S. Martino in Strada;
2. di confermare in ogni altra parte la concessione rilasciata dalla Regione Emilia Romagna con determinazione dirigenziale n. n. 18622 del 21/12/2015 e con scadenza al 31/12/2026;
3. di stabilire ai sensi del comma 11 della DGR n.1717/2021 che il canone annuo solare a partire dal 2022 è pari **€ 1,544.36**. Importo da aggiornare, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminare annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
4. di confermare il deposito cauzionale in **€ 2.031,60** salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'Art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004 e successive modifiche per adeguarlo al canone annuo. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
5. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 es.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
8. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

#### **DI STABILIRE CHE:**

10. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
  - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
11. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
12. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est  
*\*Dott.ssa Tamara Mordenti*

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA  
SEDE DI FORLÌ

---

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, corredata degli elaborati tecnici, relativa al subentro nella domanda di regolarizzazione, precedentemente richiesta dalla ditta Framo S.r.l. - CF 01241710407, dell'occupazione di demanio idrico in sponda dx orografica del corso d'acqua fiume Rabbi per totali mq. 1.896,56 così suddivisi: mq. 337,5 circa mediante porzione di fabbricato (capannoni avicoli), relativa area cortiliva di mq. 1.547,06 circa e mq. 12 vasca di pertinenza, sito nel comune di Forlì, in loc. S. Martino in Strada, richiesta dalla ditta **Chick Farm Europe soc. agr a r.l. - CF 02439450392**, con sede in Via Proventa, 200 del comune di Faenza (FC) - con domanda presentata in data 05/08/2015, assunta a protocollo con il n. PG/2015/0574443 in data 11/08/2015 (**pratica n. FC15T0024**).

**Articolo 1**

**OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERE**

1. La concessione riguarda il subentro nella domanda di regolarizzazione, precedentemente richiesta dalla ditta Framo S.r.l. - CF 01241710407, dell'occupazione di demanio idrico in sponda dx orografica del corso d'acqua fiume Rabbi per totali mq. 1.896,56 così suddivisi: mq. 337,5 circa mediante porzione di fabbricato (capannoni avicoli), relativa area cortiliva di mq. 1.547,06 circa e mq. 12 vasca di pertinenza, sito nel comune di Forlì, in loc. S. Martino in Strada, in conformità agli elaborati tecnici di progetto, identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti del Servizio.

**Articolo 2**

**STRUTTURE EDIFICATE SU AREA DEMANIALE**

La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. A norma dell'art. 22 della stessa L.R., si ritiene che le strutture esistenti non creino pregiudizio al buon regime idraulico in quanto poste all'esterno della sezione di deflusso del fiume Rabbi, delimitati in quel tratto da un argine in terra realizzato da questo Servizio con un intervento di

risezionamento e adeguamento del corso d'acqua per eventi di piena con tempo di ritorno bisecolare. Resta a carico del Concessionario richiedere e ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette Amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti del Servizio concedente.

### **Articolo 3**

#### **PRESCRIZIONI, CONTROLLO E SORVEGLIANZA DEI LAVORI**

1. Ogni variazione delle opere oggetto del presente disciplinare di concessione nonché qualsiasi successivo intervento dovranno essere preventivamente autorizzati da questo Servizio, ad eccezione degli interventi di manutenzione di cui al successivo punto 6 e 7.
2. I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze; qualsiasi altro materiale di risulta, invece, quali ramaglie o materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e smaltito secondo la normativa vigente.
3. L'area medesima dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere, che possano essere trascinati da eventuali piene.
4. Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti ai lavori o all'intervento oggetto della presente concessione sono a carico del concessionario, che è responsabile, altresì, di tutti gli aspetti concernenti la sicurezza dei lavori autorizzati e la prevenzione degli infortuni.
5. È compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere di che trattasi.
6. A seguito dell'adozione del provvedimento di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante, si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta i soli lavori necessari a mantenere l'area demaniale libera e pulita da vegetazione, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque. In particolare dovranno essere rimossi tronchi e ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente. L'Amministrazione concedente si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli

ulteriori interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.

7. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di concessione sono a carico del concessionario. Gli sterpi, spini, arbusti, canneti, piante arboree ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche, dovranno essere estirpati dal concessionario e smaltiti secondo la normativa vigente; in caso contrario, se a ciò dovesse essere provveduto a cura dell'Amministrazione Regionale, il concessionario non potrà sollevare eccezione alcuna. L'Amministrazione Regionale potrà far decadere la concessione qualora il concessionario persista nell'inosservanza delle prescrizioni sopra citate. Per il taglio della vegetazione fuori dall'alveo fluviale dovranno essere richieste le ulteriori autorizzazioni necessarie da parte degli Enti preposti.
8. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata a questo Servizio per le opportune prescrizioni.
9. E' assolutamente vietato effettuare qualsiasi stoccaggio di materiale, anche di eventuali prodotti raccolti; analogamente è proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali.
10. L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio oltre ai manufatti già presenti.
11. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio.
12. Sono a carico della Ditta concessionaria sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite.
13. L'area in concessione è estromessa dall'alveo per la presenza di un argine in destra del fiume Rabbi. Rimane comunque interessata, cartograficamente, dalla perimetrazione del Piano di Bacino (art. 4 Aree a moderata probabilità di allagamento) e pertanto esondabile dagli eventi di piena significativi. Lo scrivente Servizio si ritiene estraneo ad ogni danno eventualmente causato a cose e/o persone dalle acque esondate del Fiume Rabbi.

**Articolo 4**  
**INTERFERENZE CON OPERE E/O LAVORI IDRAULICI**

Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto.

Il concessionario provvederà a propria cura e spesa all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, attenendosi alle modalità ed alle direttive tecniche che il Servizio prescriverà.

**Articolo 5**  
**OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI CUI E' ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE**

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

2. Il Servizio concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

3. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso ed è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

4. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non

Firma e data per accettazione \_\_\_\_\_

sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

5. L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono totale a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito

8. Il Concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione.

9. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

10. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal Servizio concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

11. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

12. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

13. L'inosservanza degli obblighi a carico del concessionario, stabiliti nel provvedimento di concessione, e delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente disciplinare comporta la decadenza della concessione.

14. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

15. Alla cessazione della concessione, per naturale scadenza, dichiarazione di decadenza o per revoca, consegue l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

16. Qualora la titolarità dell'opera in questione debba essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto (canone e cauzione) dovranno essere assunti dal nuovo concessionario. Tale variazione di titolarità dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio scrivente.

## **Articolo 6**

### **SPESE CONNESSE ALLA CONCESSIONE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione - se necessaria - sono a carico del concessionario.

Forlì li \_\_\_\_\_

~~Per accettazione:~~  
~~IL RICHIEDENTE~~  
~~CHICK FARM EUROPE~~  
~~SOC. AGR A R.L.~~

Firma e data per accettazione \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**